

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacria n.34 -36 90144 Palermo
Serv. 4 - Finanza Locale

D.A. n. 955

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

VISTO l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 registrato al registro 1, foglio n. 127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2011;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 836 del 13 maggio 2011, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2011, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie in favore delle province per l'anno 2011, giusto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 è di € 45.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio 2011, giusto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono stati previsti dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 i seguenti stanziamenti: € 20.000.000 nel capitolo 590403 e € 25.000.000 nel capitolo 191302;

VISTO il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale, 11 maggio 2011 n. 7 secondo cui le somme di cui al comma 1 del medesimo art. 3 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio delle Regione - Rubrica Dipartimento regionale Autonomie locali a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'D' followed by a flourish.

VISTI i commi da quattro quater a quattro septies dell'art. 3 della legge regionale n.7/2011, aggiunti con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, che prevedono specifiche riserve nell'ambito del Fondo delle Autonomie in favore delle Province per l'anno 2011;

VISTO l'art. 2 della sopracitata l.r. 16/2011 che incrementa di €. 8.000.000,00 lo stanziamento del capitolo 191302 del Bilancio della Regione per l'anno 2011 in favore delle Province;

VISTO l'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui, antecedentemente alla ripartizione delle risorse del Fondo, occorre determinare, con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ha previsto quale nuovo indicatore la variazione del numero di abitanti causata dalla presenza di flussi turistici;

CONSIDERATO, inoltre, che altro indicatore premiale finalizzato all'ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi è stato previsto dall'art.3 della l.r. 30 gennaio 2006, n.1;

RILEVATO che gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale di cui al predetto comma 2 dell'art. 76 l.r. n. 2/2002 e successive modifiche e integrazioni sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio delle province dell'anno 2010:

- sforzo tariffario: rapporto tra accertamento entrate Tit. III ed accertamento entrate correnti;
- sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate Tit. I ed accertamento entrate correnti;
- capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate Titoli I e III ed accertamenti entrate Titoli I e III;
- propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese Tit. I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti.

I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente, dividendosi i valori dei singoli indicatori con il quoziente ottenuto dal predetto rapporto; risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati;


RILEVATO che, per l'indicatore di cui all'articolo 31 della l.r. n.17/2004, si deve osservare il dato relativo ai flussi turistici, individuando la variazione consistente del numero di abitanti, determinata dalla presenza di soggetti temporaneamente ospitati in seconde case o strutture alberghiere;

RILEVATO che per l'ulteriore indicatore di cui all'art. 3 della l.r. n.1/2006, le province devono adottare annualmente apposito programma operativo, da cui dovranno risultare l'incremento conseguito rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente e gli obiettivi da perseguire nell'anno successivo;

VISTO il verbale n. 6 con il quale la Conferenza Regione – Autonomie locali ha reso, nella seduta del 24/11/2011 parere favorevole;

CONSIDERATO altresì che nella stessa seduta la Conferenza ha confermato che la variazione percentuale viene fissata nello 0,50% e l'ammontare determinatosi per il 2011 in € 73.566,16 ,trova applicazione solamente in aumento;

RILEVATO, inoltre, che la quota complessiva riservata, pari allo 0,5 per cento delle risorse del Fondo, al netto delle deduzioni ope legis, è assegnata proporzionalmente per ciascun indicatore ed è ripartita fra le province che presentano il relativo valore positivo, accertato secondo il procedimento indicato;



DECRETA

Art.1) La variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2011, prevista dall'art.76, comma 2° della l.r. 26.3.2002, n.2 e successive modifiche e integrazioni, da applicare sul Fondo delle Autonomie in favore delle province, è determinata nella misura dello 0,5 per cento delle risorse da ripartire, al netto delle deduzioni ope legis, ed è pari, pertanto, ad € 73.566,16.

Art.2) L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali

Palermo, 27 DIC 2011

Assessore
D.ssa Caterina Chinnici
C. Chinnici

